

Produttività: detassazione e sgravi trovano la proroga per il 2011

Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi



La legge di stabilità (finanziaria 2011), in attuazione di quanto disposto dalla manovra estiva, ha provveduto a prorogare a tutto il 2011 sia la parziale detassazione degli emolumenti legati alla produttività sia lo sgravio contributivo sui premi di risultato previsti dai contratti di secondo livello

L'art. 1, comma 47, della legge di stabilità 2011, attuativo dell'art. 53 del Dl n. 78/2010 (legge n. 122/2010), ha provveduto, con una tecnica legislativa particolare, a prorogare a tutto il 2011 i benefici legati agli emolumenti riconducibili alla produttività. In particolare la proroga ha interessato:

- la parziale detassazione (applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell'Irpef e delle addizionali - art. 2, comma 1, lett. c), Dl n. 93/2008, legge n. 126/2008) delle somme riconducibili a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (benefico esclusivamente a favore del lavoratore);

- lo sgravio contributivo (25% per il datore di lavoro - totale contributi previdenziali a carico del lavoratore) sulle retribuzioni individuate dall'art. 53, D.L. n. 78/2010 (unica novità rispetto alla normativa precedente) regolamentate dalla contrattazione collettiva di secondo livello (art. 1, commi 67 e 68, legge n. 247/2007).

La parziale detassazione per il 2011

Come sopra richiamato, il comma 47, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011, ha provveduto a spostare al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale risulta possibile l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale) sugli emolumenti indicati alla lettera c) dell'articolo 2, comma 1, Dl n. 93/2008 (legge n. 126/2008), vale a dire sugli emolumenti riconducibili a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Detta proroga viene disposta, secondo quanto indicato nel medesimo comma 47, in attuazione dell'art. 53, comma 1, Dl n. 78/2010 (legge n. 122/2010), che peraltro aveva previsto, per il 2011, una diversa formulazione per l'individuazione degli emolumenti detassabili (l'art. 53 non richiamava la citata lettera c) del Dl n. 93/2008, ma introduceva una nuova disciplina, come si evince dal testo della norma sottoriportato) e l'obbligo che gli stessi emolumenti venissero concordati in un accordo sindacale di secondo livello (territoriale o aziendale), così come era ed è previsto per le retribuzioni di produttività ai fini dello sgravio contributivo.

Art. 53, Dl n. 78/2010 (legge n. 122/2010)

1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziare a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.

Stante la formulazione dell'art. 53 del Dl n. 78/2010, il Governo avrebbe dovuto attuare la nuova norma determinando la misura del sostegno al

reddito per l'anno 2011 con riferimento alle nuove regole di detassazione e di sgravio contributivo. La legge di stabilità, come sopra precisato, pur partendo dall'affermazione «in attuazione dell'art. 53, comma 1, del Dl n. 78/2010 ...» ha invece prorogato le attuali disposizioni in materia di detassazione, modificando solo il limite reddituale soggettivo che i lavoratori destinatari del beneficio devono possedere (peraltro come previsto dall'art. 53 sopra citato). Tale limite reddituale passa da 35.000 a 40.000 euro. Conseguentemente, nel 2011, i lavoratori che possono beneficiare della parziale detassazione degli emolumenti retributivi legati all'incremento di produttività saranno quelli che possono far valere un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2010 non superiore a 40.000 euro. Il nuovo limite ha quindi ampliato la platea dei possibili destinatari dell'agevolazione fiscale.

Il legislatore ha quindi preferito mantenere anche per l'anno 2011 le regole dell'imposta sostitutiva previste dalla norma originaria (fatto salvo, come sopra precisato, il limite reddituale soggettivo), vale a dire quelle introdotte dall'art. 2, Dl n. 93/2008 (legge n. 126/2008), senza l'obbligo di inserire gli emolumenti riconducibili alla parziale detassazione in un accordo collettivo di secondo livello (naturalmente, nulla vieta che si possa utilizzare anche tale strumento).

Tale situazione lascia quindi ancora aperti alcuni dubbi interpretativi sorti sulla possibile detassazione degli straordinari.

Nel 2011, l'applicazione dell'imposta sostitutiva rimarrà così regolamentata:

- il limite per il calcolo dell'imposta sostitutiva rimane confermato in 6.000 euro lordi;
- il reddito di lavoro dipendente relativo al 2010 che potrà dare diritto al beneficio nel 2011 è fissato in 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2010 a imposta sostitutiva.

Essendo una proroga del beneficio sono ancora applicabili le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro contenute nelle circolari n. 49/2008 e n. 59/2008, per la sola parte relativa all'individuazione degli emolumenti relativi a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, nonché la risoluzione n. 83/2010, le circolari nn. 47 e 48/2010 e la risoluzione n. 130/2010 (disposizioni che hanno analizzato la possibile detassazione de-

gli emolumenti retributivi derivanti dal lavoro a turni, notturno, straordinario e supplementare).

Rimangono operative anche le seguenti istruzioni:

- per detassare gli emolumenti interessati si applica il principio di cassa, vale a dire che gli stessi devono essere corrisposti nel 2011 (in ogni caso entro il 12.1.2012 per effetto del principio di cassa allargato, di cui all'art. 51, Tuir) anche se riferiti a periodi precedenti;
- il limite di 6.000 euro detassabile va individuato al netto dei contributi obbligatori a carico del lavoratore;
- i dipendenti interessati dovranno certificare il reddito 2010 se sono dipendenti di un datore di lavoro che non rilascerà il Cud/2011 o lo rilascerà solo per una parte dell'anno 2010 (redditi per l'intero anno 2010);
- i soggetti con reddito di lavoro dipendente del 2010 pari a zero potranno accedere al beneficio;
- se l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovesse risultare penalizzante, il sostituto d'imposta non provvederà alla sua applicazione e ne darà comunicazione all'interessato;
- il dipendente può rinunciare al beneficio;
- l'imponibile e la relativa imposta sostitutiva devono essere riportati nella certificazione CUD e nel mod. 770/semplificato.

Sgravio contributivo su retribuzioni variabili

L'applicazione dello sgravio contributivo (datore di lavoro e lavoratore) sulle retribuzioni individuate dall'art. 53, Dl n. 78/2010 - legge n. 122/2010 (retribuzioni previste da accordi o contratti collettivi di secondo livello, depositati presso la Direzione provinciale del lavoro, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale) può essere

richiesta dalle aziende interessate anche per l'anno 2011 con gli stessi criteri e modalità introdotti dall'art. 1, commi 67 e 68, legge n. 247/2007 (nei limiti delle risorse stanziata a tal fine, per l'anno 2011, dalla medesima legge 247/2007).

Anche per quanto riguarda il predetto sgravio, il legislatore ha scelto, pur partendo dall'attuazione dell'art. 53 della manovra estiva, la strada della proroga (fatta eccezione per l'individuazione degli

Con il limite di reddito 2010 di 40.000 euro è più ampia la platea dei lavoratori beneficiari

Detassazione per incremento produttività: necessaria la dichiarazione del datore nel Cud

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE 14 DICEMBRE 2010, N. 130

In materia di applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (sostitutiva di Irpef e addizionali) sulle prestazioni svolte a turni, di notte non a turni, straordinarie, supplementari e sui premi di risultato, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato (ris. n. 130, 14.12.2010), rispetto alla Ris. 83/2010, - alle circ. 47-48/2010, in materia di documentazione che attesti che dette somme possano essere ricondotte all'incremento della produttività ed efficienza organizzativa, che il datore di lavoro dichiari la soddisfazione delle predette condizioni con esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione Cud. Con la medesima risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che detta attestazione è condizione sufficiente per provare l'esistenza delle finalità di incremento di produttività richieste dalla norma.

Approfondimento e testo del provvedimento sul prossimo numero di *Guida al Lavoro* (ndr)

emolumenti interessati) della precedente disciplina sperimentale.

Conseguentemente, anche per il 2011 le erogazioni di emolumenti retributivi (individuati dall'art. 53, Dl n. 78/2010) derivanti da accordi di secondo livello potranno essere oggetto di sgravio contributivo previa presentazione di apposita istanza all'Inps dopo che lo stesso avrà diramato (a seguito dell'emanazione dell'apposito decreto ministeriale) le necessarie istruzioni e procedure telematiche.

Si ricorda che per le erogazioni di detti emolumenti, effettuate nel 2010, le aziende sono ancora in attesa delle istruzioni/procedure/tempistiche del Ministero del lavoro e dell'Inps per l'individuazione dell'ammontare dello sgravio e per l'inoltro della richiesta di autorizzazione all'Inps.

Conseguentemente, per l'anno 2011, le regole per l'accesso allo sgravio risultano essere le seguenti:

- le retribuzioni oggetto dello sgravio sono quelle correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento

rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

- l'ammontare complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è fissato entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore (per gli emolumenti erogati nel 2009 il limite è stato fissato al 2,25%);

- lo sgravio contributivo per il datore di lavoro (contributi a proprio carico) è fissato in 25 punti percentuali (massimo);

- lo sgravio contributivo per il lavoratore è pari all'intero valore della contribuzione a suo carico;

- per l'applicazione dello sgravio contributivo occorre ottenere, previa istanza all'Inps (dopo l'emanazione dell'apposito decreto ministeriale), un'autorizzazione alla copertura.

Il legislatore ha altresì rifinanziato, per l'anno 2011, l'agevolazione fiscale, a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2010, a € 35.000) consistente nella riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale sul trattamento accessorio (massimo 134 euro).